



## AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Roma, 11 febbraio 2015

Protocollo: 17619/RU

Allegati: 1

### All'Area Dogane

Direzioni Centrali

*Sede*

Direzioni Regionali, Interregionali e  
Interprovinciale

### All'Area Monopoli

Vice Direttore

*Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma*

Direzione Centrale Coordinamento Direzioni  
Territoriali

*Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma*

Oggetto: art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 (*split payment*) – Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015

Si fa seguito alla nota 3395/RU del 12 gennaio u.s. con la quale la scrivente Direzione Centrale ha emanato istruzioni in merito alle nuove modalità di pagamento a favore dei fornitori di beni e servizi previste, per alcune pubbliche amministrazioni, dal nuovo art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, che ad ogni buon conto si allega in copia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Agenzie Fiscali sono escluse dall'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti".

La stessa circolare specifica che, in caso di ricezione di una fattura recante l'annotazione "scissione dei pagamenti"<sup>1</sup>, le amministrazioni escluse dal campo di applicazione del citato meccanismo dovranno corrispondere al

---

<sup>1</sup> Tali fatture riportano, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura", un riferimento all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.

fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta, mentre il fornitore dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari.

In relazione a quanto sopra esposto, gli uffici dell'Agenzia preposti alla lavorazione delle fatture passive provvederanno al pagamento delle stesse fatture secondo le precedenti modalità ordinarie, che prevedono la corresponsione al fornitore dell'IVA relativa all'operazione ricevuta.

I citati uffici provvederanno a corrispondere l'IVA al fornitore anche in caso di fatture che dovessero erroneamente presentare l'annotazione “*scissione dei pagamenti*”. In tal caso, a seguito della ricezione della fattura, gli uffici competenti comunicheranno tempestivamente al fornitore che l'Agenzia è esclusa dal meccanismo della “scissione dei pagamenti” e che lo stesso fornitore dovrà esercitare la rivalsa nei modi ordinari, computando l'IVA nell'ambito delle proprie dichiarazioni. Alla comunicazione sarà allegata la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate di cui all'oggetto.

Con riferimento alle casse economali, infine, si potrà procedere all'utilizzo nei modi consueti anche per i pagamenti che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

*Il Direttore Centrale*

Dott. Paolo Lo Surdo

**F.to Lo Surdo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93